



Fondo di Investimento Europeo a Lungo Termine (ELTIF)
rientrante nell'ambito di applicazione del
Regolamento (UE) 2015/760 denominato

“Anthilia ELTIF – Economia Reale Italia”

Fondo Comune di Investimento Alternativo
mobiliare chiuso non riservato

Strumenti a disposizione degli investitori

Documento redatto ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2015/760

Il presente documento è valido a decorrere dal 20 gennaio 2021.

Il presente documento si riferisce al fondo di investimento alternativo europeo a lungo termine (ELTIF), rientrante nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2015/760 ("Regolamento ELTIF"), FIA alternativo, mobiliare, chiuso e non riservato, denominato "Anthilia ELTIF – Economia Reale Italia" istituito da Anthilia Capital Partners SGR S.p.A., con delibera del Consiglio di Amministrazione della SGR in data 26 maggio 2020 (di seguito il "Fondo"). I termini in maiuscolo hanno il significato ad essi attribuito nell'ambito del Glossario contenuto nel Prospetto e nel regolamento di gestione del Fondo (il "Regolamento").

Il Fondo è stato autorizzato dalla Banca d'Italia con provvedimento del 28 ottobre 2020, n. 1414949/20. Con il medesimo provvedimento, la Banca d'Italia ha autorizzato la SGR alla gestione del Fondo.

La SGR, avente sede legale in Milano, in Corso di Porta Romana n. 68, capitale sociale Euro 5.371.440,00 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 05855780960, e altresì iscritta all'Albo delle SGR ex art. 35 del D. Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), alla Sezione Gestori di FIA, al n. 117, alla Sezione Gestori di OICVM al n. 41 e alla Sezione Gestori di ELTIF al n. 10 (sito internet www.anthilia.it), è responsabile delle informazioni fornite nel presente documento e nel Prospetto.

L'incarico di Depositario è stato conferito a BNP Paribas Securities Services - Succursale di Milano, con sede in Piazza Lina Bo Bardi 3, Milano, iscritta al n. 5483 dell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia e aderente al Fondo di Protezione dei Depositi, sito internet: www.securities.bnpparibas.com.

La SGR - ai sensi della disciplina dell'esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti e ferma restando la propria responsabilità circa la corretta valutazione delle attività del Fondo, il calcolo del valore della Quota e la pubblicazione del relativo valore - ha affidato al Depositario "BNP Paribas Securities Services - Succursale di Milano" gli incarichi di calcolo del valore della quota del Fondo, la gestione dei partecipanti e le altre attività amministrativo-contabili.

La funzione preposta alla valutazione degli strumenti finanziari e delle altre attività presenti all'interno del patrimonio del Fondo è la Funzione di Risk Management. Per quanto concerne la valutazione degli strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, la Funzione di Risk Management si avvale del supporto del Depositario, che già opera come soggetto delegato alla valutazione dei beni per gli OICVM istituiti e/o gestiti dalla SGR. Per quanto infine concerne la valutazione degli altri strumenti e *asset* oggetto di investimento da parte del Fondo, la Funzione di Risk Management si avvale del supporto operativo dei gestori coinvolti nell'attività di gestione del Fondo medesimo.

Quanto alle attività di *back office*, la SGR – ai sensi della disciplina sull'esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti e ferma restando la propria responsabilità – ha proceduto all'affidamento delle stesse in *outsourcing* a Mikono S.r.l.

Le funzioni da svolgere ai sensi dell'art. 26 del Regolamento ELTIF e dell'art. 5 del Regolamento Delegato (UE) 2018/480 della Commissione, sono svolte dalla SGR (che vi provvede con il supporto del Depositario e del proprio *outsourcer* amministrativo) e i collocatori incaricati, che vi provvedono presso le filiali e/o a mezzo di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.

In particolare, i collocatori sono incaricati di (a) raccogliere le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento, nonché le eventuali domande di rimborso anticipato e di inoltrare le stesse alla SGR per l'esecuzione; (b) fornire agli investitori al dettaglio informazioni in relazione alla modalità di inoltro degli

ordini alla SGR e alle modalità di pagamento dei proventi del rimborso/liquidazione del Fondo; (c) facilitare la gestione delle informazioni relative all'esercizio in Italia da parte degli investitori al dettaglio dei propri diritti derivanti dall'investimento nel Fondo e (d) mettere a disposizione degli investitori su supporto durevole, affinché questi ultimi ne possano prendere visione ed estrarne copia, il Regolamento, il KID, il Prospetto e l'ultima relazione annuale del Fondo. La medesima documentazione risulterà disponibile nel sito internet della SGR www.anthilia.it.

In conformità alle previsioni del Regolamento ELTIF, la SGR o i collocatori presteranno il servizio di consulenza nei confronti degli investitori al dettaglio e verificheranno che, qualora il portafoglio in strumenti finanziari del potenziale investitore al dettaglio non superi Euro 500.000, tale soggetto non investa più del 10% del portafoglio in ELTIF e forniranno le informazioni necessarie agli investitori al dettaglio.

I collocatori prestano assistenza e forniscono le informazioni necessarie agli investitori al dettaglio, svolgendo le proprie funzioni presso le filiali e/o a mezzo di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.

La SGR garantisce che i collocatori ricevano tutte le informazioni e i documenti necessari al corretto svolgimento delle funzioni nei confronti degli investitori al dettaglio. La ripartizione dei compiti tra la SGR e i collocatori nonché le modalità di svolgimento degli stessi sono disciplinati nelle convenzioni di collocamento.

Sono di seguito descritte le modalità organizzative adottate dalla SGR ai fini della commercializzazione delle Quote presso investitori al dettaglio.

Sottoscrizione

La Sottoscrizione delle Quote può essere effettuata esclusivamente durante Periodo di Sottoscrizione che avrà una durata massima di 18 mesi. Le date di apertura e di chiusura del Periodo di Sottoscrizione saranno rese note mediante avviso pubblicato sul sito internet della SGR www.anthilia.it.

La SGR si riserva, in ogni caso, la facoltà di prolungare la durata del Periodo di Sottoscrizione oppure di cessare anticipatamente l'offerta delle Quote. L'eventuale prolungamento del Periodo di Sottoscrizione o la cessazione anticipata dell'offerta saranno resi noti mediante pubblicazione sul predetto sito internet della SGR.

La sottoscrizione delle quote del Fondo avviene mediante versamento in unica soluzione. L'importo minimo della sottoscrizione (al lordo di commissioni di sottoscrizione e diritti fissi, ove applicabili) è pari:

- (i) con riferimento alle Quote A e A1, ad Euro 30.000;
- (ii) con riferimento alle Quote B e B1, ad Euro 25.000;
- (iii) con riferimento alle Quote C e C1, ad Euro 20.000;
- (iv) con riferimento alle Quote D e D1, ad Euro 15.000; e
- (v) con riferimento alle Quote I, ad Euro 250.000.

La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione delle Quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo. I Partecipanti potranno cedere, in tutto o in parte, le Quote nel rispetto delle condizioni di

accesso alle diverse classi di cui al Regolamento di gestione del Fondo e ferme le cautele, i limiti e le altre disposizioni del Regolamento ELTIF in materia di commercializzazione di quote di ELTIF agli investitori al dettaglio. La SGR verifica che i soggetti che ricevono, in tutto o in parte, le Quote possiedano i medesimi requisiti in capo ai Partecipanti cedenti. La Sottoscrizione può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle Quote e può essere effettuata esclusivamente durante il Periodo di Sottoscrizione. Nel corso del Periodo di Sottoscrizione ed entro due settimane dalla data della Sottoscrizione, i Partecipanti diversi dai “clienti professionali” possono annullare la sottoscrizione e ottenere il rimborso degli importi versati senza incorrere in penalità.

La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell’art. 1411 del codice civile – i collocatori a far pervenire le domande di sottoscrizione ed i relativi mezzi di pagamento, decorso il predetto termine di sospensione dell’efficacia dei contratti ove la sottoscrizione pervenga da Investitori diversi dai “clienti professionali” ai sensi del TUF, entro e non oltre le ore 14:00 del giorno di chiusura del Periodo di Sottoscrizione o del Sub-Periodo di Sottoscrizione.

Il patrimonio del Fondo viene raccolto mediante una o più emissioni di Quote in occasione del Primo *Closing* e di ciascun *Closing* Successivo legato alla relativa finestra temporale della durata massima di 6 (sei) mesi ciascuna (i “Sub-Periodi di Sottoscrizione”) entro la quale possono essere effettuate di volta in volta sottoscrizioni di Quote dai Partecipanti. La data di apertura e di chiusura di ciascun Sub-Periodo di Sottoscrizione saranno rese note mediante pubblicazione sul sito internet della SGR. La SGR inizierà gli investimenti a seguito della prima emissione di Quote. Il patrimonio del fondo alla chiusura del Periodo di Sottoscrizione è compreso tra l’Ammontare Minimo e l’Ammontare Massimo.

Ciascun Partecipante che sottoscrive Quote in occasione del Primo *Closing* versa un importo (al netto di eventuali spese) pari alla somma del valore nominale (pari ad Euro 100) delle Quote da esso sottoscritte. Ciascun Partecipante che sottoscrive Quote in occasione di *Closing* Successivi versa un importo (al netto di eventuali spese) pari alla somma del valore unitario delle Quote da esso sottoscritte, come risultante dal relativo calcolo effettuato in occasione della chiusura del relativo Sub-Periodo di Sottoscrizione ai fini del *Closing* Successivo. Il valore unitario delle Quote, distinto per ciascuna classe, è calcolato con cadenza semestrale e in occasione di ogni *Closing* Successivo dividendo il valore complessivo netto di ciascuna classe di Quote per il numero di Quote della rispettiva classe in circolazione. I Partecipanti hanno diritto di ottenere la documentazione relativa ai criteri di valutazione, facendone richiesta scritta alla SGR.

A fronte di ogni sottoscrizione, successivamente all’emissione delle Quote, la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore, a mezzo posta elettronica, una conferma dell’avvenuta sottoscrizione, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l’importo lordo e netto sottoscritto, il numero di Quote attribuite e il valore nominale delle stesse.

La sottoscrizione avviene mediante la compilazione e sottoscrizione della domanda di sottoscrizione, redatta su apposito modulo predisposto dalla SGR ed indirizzato alla stessa che contiene, fra l’altro, le generalità del sottoscrittore, l’importo che si intende sottoscrivere (al lordo di eventuali spese).

Il versamento del corrispettivo in euro può avvenire esclusivamente mediante bonifico bancario a favore del Fondo sul conto acceso presso il Depositario, intestato alla SGR e rubricato a nome del Fondo.

Nel caso in cui gli Importi Sottoscritti siano superiori all'Ammontare Totale del Fondo, la SGR procede al riparto proporzionale tra gli Investitori di tale *Closing* della quota eccedente tale Ammontare Totale del Fondo.

Laddove le domande di Sottoscrizione non raggiungano l'Ammontare Minimo il Fondo non darà avvio all'operatività.

Rimborso e Liquidazione

Poiché il Fondo è un ELTIF, i Partecipanti non possono chiedere il rimborso delle Quote possedute prima della scadenza del termine di durata del Fondo. Il rimborso delle Quote ai Partecipanti avviene con la liquidazione finale del Fondo, alla scadenza del Ciclo di Vita del Fondo, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento del Fondo (e sotto riportato) in tema di rimborsi anticipati e di liquidazione anticipata del Fondo.

Rimborso anticipato

In deroga a quanto previsto in termini generali circa il fatto che i Partecipanti non possono chiedere il rimborso delle Quote possedute prima della scadenza del Ciclo di Vita del Fondo, la SGR può procedere con cadenza semestrale al rimborso anticipato delle Quote agli Investitori che ne facciano richiesta a far data dal 31 dicembre del 5° (quinto) anno dalla data del Primo *Closing*, nei termini e alle condizioni di cui all'art. 18 comma 2 del Regolamento Eltif e, in particolare, a condizione che siano rispettate tutte le condizioni seguenti:

- (a) i rimborsi anticipati delle Quote non siano concessi prima del 31 dicembre del 5° (quinto) anno dalla data del Primo *Closing*;
- (b) le domande per i rimborsi anticipati delle Quote siano presentate dagli Investitori entro le finestre temporali di seguito indicate e secondo le modalità che saranno indicate dalla SGR sul proprio sito internet;
- (c) l'importo complessivo dei rimborsi anticipati delle Quote in ciascuna finestra temporale sia limitato al 50% (cinquanta per cento) del valore degli attivi del Fondo di cui all'art. 10.1, comma 1, lett. (b) del Regolamento;
- (d) gli Investitori siano trattati equamente e i rimborsi anticipati siano concessi su base proporzionale qualora l'importo totale delle domande di rimborsi anticipati in una finestra temporale di rimborso superino la percentuale di cui alla lett. (c) che precede.

Il valore di rimborso anticipato delle Quote è determinato in base al valore unitario delle Quote calcolato ai sensi del Regolamento. I controvalori di rimborso anticipato delle Quote saranno pagati entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla pubblicazione del valore unitario delle Quote.

Al riguardo la SGR, in conformità alla propria politica di rimborso, individua i seguenti periodi di tempo durante i quali gli Investitori possono presentare domande di rimborso:

- (i) dal 15 gennaio al 15 giugno del 6° (sesto) anno dalla data del Primo *Closing*;
- (ii) dal 15 luglio al 15 dicembre del 6° (sesto) anno dalla data del Primo *Closing*;
- (iii) dal 15 gennaio al 15 giugno del 7° (settimo) anno dalla data del Primo *Closing*;
- (iv) dal 15 luglio al 15 dicembre del 7° (settimo) anno dalla data del Primo *Closing*.

Il rimborso sarà effettuato esclusivamente a mezzo di bonifico bancario.

Qualora il controvalore delle Quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal Partecipante richiedente il rimborso, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento del Fondo.

La SGR si riserva la facoltà di ridurre il capitale del Fondo su base proporzionale in caso di liquidazione di taluni Strumenti che generi Introiti da Rimborso prima della fine del Ciclo di Vita del Fondo a condizione che tale liquidazione anticipata sia debitamente valutata nell'interesse degli Investitori. In tal caso, la SGR renderà noto mediante pubblicazione sul sito internet della SGR l'importo dei rimborsi parziali *pro quota* con riferimento a ciascuna Quota, calcolato al netto della Commissione di Performance che viene eventualmente accantonata di volta in volta in seguito alla maturazione della medesima.

Liquidazione anticipata

La liquidazione del Fondo può avere luogo, fatti salvi gli altri casi eventualmente previsti dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti, anche in via anticipata:

- (i) nel caso in cui gli Investitori abbiano presentato una richiesta di rimborso anticipato delle Quote e tale richiesta non sia stata soddisfatta entro un anno dalla relativa data di presentazione; e
- (ii) qualora l'Assemblea dei Partecipanti non proceda alla nomina di una nuova SGR nei termini previsti ai sensi del Regolamento.

Liquidazione del Fondo

La liquidazione finale del Fondo inizia alla scadenza del Ciclo di Investimento del Fondo nell'ambito del Periodo di Smobilizzo del Portafoglio nei termini e secondo le modalità indicate nel Regolamento e si completa alla scadenza del Ciclo di Vita del Fondo, come eventualmente prorogato ai sensi del Regolamento medesimo.

La liquidazione del Fondo viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previa informativa alla Banca d'Italia.

L'avviso di liquidazione del Fondo, contenente fra l'altro i tempi e le modalità di esecuzione dei rimborsi parziali delle Quote nel corso del Periodo di Smobilizzo del Portafoglio e del rimborso finale, è comunicato ai Partecipanti dalla SGR, mediante pubblicazione sul sito internet della SGR. Gli importi di rimborso parziale delle Quote e di rimborso finale sono calcolati al netto della Commissione di Performance che viene eventualmente accantonata di volta in volta in seguito alla maturazione della medesima.

A partire dal giorno successivo alla predetta comunicazione ai Partecipanti, la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei Partecipanti, realizzando alle migliori condizioni possibili le attività che lo compongono, secondo un piano di smobilizzo predisposto dalla SGR medesima e portato a conoscenza della Banca d'Italia.

Come anticipato, la SGR, con delibera motivata dell'organo amministrativo e con parere conforme dell'organo di controllo, può, prima della scadenza del Fondo, deliberare per non più di 2 (due) volte una proroga non superiore a 12 (dodici) mesi del Ciclo di Vita del Fondo medesimo per il completamento dello smobilizzo degli investimenti in portafoglio. Dalla delibera deve risultare che:

- (a) l'attività di smobilizzo del portafoglio è stata già avviata, con l'indicazione dell'ammontare disinvestito e/o rimborsato fino alla data della delibera;
- (b) oggettive condizioni di mercato, indicate puntualmente e non riferite solo alla specifica situazione dei beni oggetto di investimento, rendono impossibile il completamento della vendita degli *asset* nei tempi previsti senza incorrere in gravi perdite che possono compromettere il rendimento finale del Fondo.

La delibera deve contenere altresì il piano di smobilizzo degli investimenti dal quale risultano i tempi e le modalità dell'attività di vendita dei residui beni in portafoglio. La SGR dà comunicazione alla Banca d'Italia e alla Consob specificando le motivazioni alla base della decisione di proroga e procede altresì ad informare i Partecipanti al Fondo delle eventuali proroghe del Ciclo di Vita del Fondo mediante pubblicazione sul sito internet della SGR.

Per quanto attiene alle modalità di liquidazione del Fondo, la SGR, nel caso in cui non abbia liquidato interamente l'attivo del Fondo, potrà attribuire *pro quota* ai Partecipanti gli Strumenti di pertinenza del Fondo in conformità alle previsioni dell'art. 18, comma 6, del Regolamento Eltif e, in particolare, qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- (a) gli Investitori ricevano pari trattamento;
- (b) l'Investitore chieda per iscritto di essere rimborsato mediante una quota delle attività del Fondo;
- (c) non esistano norme specifiche che limitino il trasferimento di dette attività del Fondo.

Terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige il rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, attenendosi ai criteri stabiliti per la redazione della relazione annuale, ove applicabili, e indicando il piano di riparto delle somme spettanti a ciascun Partecipante; l'ammontare di tali somme è determinato dal rapporto tra: (a) l'attivo netto liquidato del Fondo e (b) il numero delle Quote di pertinenza del Partecipante. La società di revisione provvede alla revisione contabile anche per quanto attiene alle operazioni di liquidazione, nonché alla certificazione del rendiconto finale di liquidazione. Il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione, unitamente all'indicazione del giorno di inizio delle operazioni di rimborso, che verrà fissato nel rispetto della norma di legge, sono messi a disposizione dei Partecipanti presso la SGR nonché presso il Depositario. Ogni Partecipante potrà prenderne visione e ottenerne copia a proprie spese.

La procedura di liquidazione del Fondo si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto.

Il Depositario provvede, su istruzioni della SGR, al rimborso delle Quote e al pagamento degli importi di spettanza dei titolari delle Quote nella misura prevista per ciascuna di esse dal rendiconto finale di liquidazione, mediante accredito sul conto corrente indicato da ciascun Partecipante nel modulo di sottoscrizione, ovvero successivamente comunicato alla SGR mediante posta elettronica. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso a carico della SGR si determina al momento della ricezione, da parte dell'avente diritto, del mezzo di pagamento disposto dal Depositario. Le somme non riscosse entro il termine di 90 (novanta) giorni lavorativi dall'inizio delle operazioni di rimborso vengono versate a cura del Depositario in un deposito intestato alla SGR presso il Depositario stesso, con l'indicazione che trattasi di averi della liquidazione finale del Fondo e, salvo il caso in cui sia tecnicamente impossibile, con sottorubriche nominative intestate agli aventi diritto. Tali somme non saranno produttive di interessi per gli aventi diritto. I diritti di riscossione dei predetti importi si prescrivono nei termini di legge, a decorrere dal giorno di chiusura delle operazioni contabili di liquidazione, in favore della SGR.

Reclami

Per eventuali reclami il cliente deve inviare comunicazione scritta mediante raccomandata A.R alla Sede della SGR, Corso di Porta Romana 68 – 20122 Milano o alternativamente a mezzo PEC al seguente indirizzo anthilia@pec.it.

La SGR ha adottato idonee procedure per garantire la sollecita trattazione dei reclami presentati dai clienti.

I reclami devono contenere (i) i dati anagrafici del cliente e (ii) la posizione del cliente a cui si riferisce il reclamo con una sintetica descrizione dei fatti contestati e le cause del reclamo stesso.

Il processo di gestione dei reclami – il cui coordinamento è affidato al Vice Presidente e Consigliere Delegato della SGR – si conclude nel tempo massimo di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del reclamo.

Tutte le comunicazioni di risposta effettuate dalla SGR al cliente in relazione alla trattazione e definizione del reclamo sono dalla stessa rese in modo chiaro e con un linguaggio semplice comunicando la posizione assunta dalla SGR riguardo al reclamo. La lettera di risposta al reclamo viene inviata tempestivamente, e comunque nei termini sopra indicati, a mezzo raccomandata A.R. al domicilio indicato dal cliente.

Gli estremi essenziali dei reclami ricevuti e delle misure adottate dalla SGR per risolverli sono tempestivamente annotati in un apposito registro, tenuto in forma elettronica.

Maggiori informazioni sulla politica di trattamento dei reclami possono essere fornite al cliente su sua richiesta. Qualora il cliente non fosse soddisfatto o non avesse ricevuto riscontro dalla SGR, prima di rivolgersi al giudice e ove ne ricorrano i presupposti, può attivare i sistemi di risoluzione alternativa delle controversie. Tali sistemi sono costituiti in modo tale da garantire imparzialità dell'organo decidente, tempistiche rapide nelle decisioni, economicità del procedimento e tutela effettiva del cliente.

Costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, il preventivo esperimento da parte del cliente di un procedimento di mediazione ai sensi del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e ss. mm. e ii., ovvero il ricorso al procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179 e all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) da parte di un investitore al dettaglio.

Con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, la Consob ha istituito l'Arbitro per le Controversie Finanziarie ("ACF" o "Arbitro"), nonché adottato con successiva delibera n. 19700 del 3 agosto 2016 il relativo regolamento di organizzazione e funzionamento.

L'accesso all'Arbitro è gratuito per l'investitore e sono previsti ridotti termini per giungere a una decisione (90 giorni dal completamento del fascicolo contenente il ricorso, le deduzioni e la documentazione prodotta dalle parti). Le controversie che potranno essere sottoposte all'Arbitro, fino ad un importo richiesto di 500.000 Euro, sono relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari (tra i quali le SGR) nel corso dei loro rapporti con gli investitori con riguardo alla prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio. Non è peraltro prevista la possibilità di ricorrere all'Arbitro nei casi di danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell'intermediario degli obblighi sopra esposti e di quelli che non hanno natura patrimoniale.

Soltanto per gli investitori al dettaglio è prevista l'opportunità di ricorrere all'Arbitro. Le modalità con cui può avvenire tale ricorso sono il ricorso diretto, ovvero per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori, o ancora attraverso un procuratore. Il ricorso può essere proposto quando, sui medesimi fatti oggetto del ricorso, non vi siano procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie pendenti alle quali l'investitore ha aderito, anche qualora intraprese dalla SGR. Inoltre, è possibile presentare reclamo all'Arbitro unicamente dopo aver preventivamente presentato reclamo alla SGR, al quale quest'ultima ha fornito risposta ovvero al quale non è seguita comunicazione alcuna da parte della SGR entro 60 giorni dalla sua presentazione.

È possibile ricorrere all'ACF entro un anno dalla presentazione del reclamo alla SGR oppure, qualora il reclamo fosse stato presentato in precedenza rispetto alla data di avvio dell'operatività dell'Arbitro, entro un anno da tale data.

È prevista apposita procedura telematica per l'invio e la gestione del ricorso, che ha lo scopo di assicurare un efficace e tempestivo funzionamento del processo. Sarà peraltro possibile inviare i ricorsi in formato cartaceo fino all'8 gennaio 2019.

L'investitore può in ogni caso decidere, a prescindere dalla decisione dell'ACF, di ricorrere all'autorità giudiziaria. Qualora l'intermediario non dovesse dare esecuzione alla decisione assunta, è prevista a suo carico la sanzione reputazionale della pubblicazione di tale inadempimento.

Il diritto di ricorso all'Arbitro è sempre esercitabile e non può costituire oggetto di rinuncia da parte dell'investitore, nemmeno in caso di presenza all'interno dei contratti di eventuali clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale.

La SGR valuterà i reclami alla luce degli orientamenti desumibili dalle decisioni dell'ACF. In caso di mancato o parziale accoglimento di tali reclami, la SGR fornirà al Partecipante adeguate informazioni circa i modi e i tempi per la presentazione del ricorso all'ACF.

Ricorrere all'ACF è gratuito.

La presentazione del ricorso si effettua online attraverso il sito web dell'ACF (www.acf.consob.it).

Resta impregiudicato il diritto del Partecipante di ricorrere all'Autorità Giudiziaria laddove non sia soddisfatto della decisione arbitrale, fermo restando che tale ricorso è attivabile, a pena di improcedibilità, solo qualora il Partecipante abbia prima esperito una delle procedure conciliative di cui sopra.

Informazioni dettagliate sono fornite dalla SGR tramite il proprio sito internet.



Anthilia Capital Partners SGR S.p.A.